



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:

Dott. Carlo Coco	Presidente
Dott. Maria Rita Serri	Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n. 268/2024 R.G.L. avverso la sentenza del Tribunale di Parma sezione lavoro n.737/2023 pubblicata in data 14/11/2023 promossa con ricorso depositato in data 6 maggio 2024 da:

SEBASTIANI VINCINI MARCO

elettivamente domiciliato a Parma P.le Santafigora n.1 presso e nello studio dell'avv. Paolo Malvisi che lo rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Inps rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Girolodi e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio Roberto Fantini del 22 marzo 2024 rep 37875

APPELLANTE

OGGETTO: Indebito

CONCLUSIONI: Come in atti

posta in decisione all'udienza collegiale del 5.12.2024,
udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri,
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate; esaminati gli atti e i documenti di causa

SENTENZA N.
699/2024
Depositata il
06/12/2024
R.G. n. 268/2024
Cron. n. 2668/2024

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da Marco Sebastiani Vincini nei confronti di Inps ed accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da Inps condannando lo stesso a versare euro 13.444,18 a titolo di indennità Naspi 2018/2019 periodo 20.02.2018 - 29.09.2019.

In particolare in tale ricorso Marco Sebastiani Vincini proponeva domanda di accertamento del diritto alla conservazione integrale dell'incentivo all'autoimprenditorialità ex art. 8 comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 di cui Inps aveva disposto la restituzione per intero a seguito dell'instaurazione, da parte del medesimo di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 20 luglio 2019 - 31 ottobre 2019.

A sostegno della domanda deduceva di aver presentato all'I.N.P.S., in data 04.01.2018, domanda per ottenere l'indennità mensile di disoccupazione c.d. NASPI e che, a seguito di accoglimento, in data 20.02.2018 aveva presentato istanza per la liquidazione anticipata in unica soluzione di tale indennità allegando rituale iscrizione alla "Gestione Commercialisti" e visura C.C.I.A.A. di Parma della ditta "Antica Macelleria 1881 di Sebastiani Vincini Marco"

Affermava di aver lavorato in qualità di socio lavoratore dal 20.07.2019 al 31.10.2019, presso la Società Cooperativa Workoop S.c.a.r.l. che svolgeva prevalentemente attività di facchinaggio, attività ricompresa nell'elenco allegato al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 e che, in data 16.07.2020 aveva stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con la Società Cooperativa Workoop S.c.a.r.l. avente ad oggetto "la prestazione di attività lavorative da parte del socio sulla base di previsioni regolamentari e statutarie che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci"

Deduceva che l'I.N.P.S. gli aveva comunicato un indebito per un importo complessivo pari ad € 13.444,18 in quanto "indennità di anticipazione NaSpl non spettate per rioccupazione di lavoro subordinato" e chiedeva la revoca di tale provvedimento e la declaratoria di irripetibilità di tale somma.

Si costituiva Inps contestando il ricorso e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di tale somma indebita.

Il tribunale di Parma sezione lavoro decideva nei termini sopra indicati.

2 Proponeva appello Sebastiani Vincini Marco.

Con il primo motivo di appello deduceva che erroneamente il giudice aveva basato il rigetto della domanda sul fatto che l'anticipazione della Naspi era stata chiesta per intraprendere l'attività commerciale quale titolare della macelleria " Antica Macelleria 1881 di Sebastiani Vincini Marco " e non per sottoscrivere il capitale della cooperativa da cui era, poi, stato assunto.

Con il secondo motivo di appello sosteneva che il giudice adito avesse violato ed erroneamente applicato l'art. 8 comma 4 del dlgs n. 22/2015 che prevedeva che il lavoratore che avesse sottoscritto la quota sociale di una cooperativa e che fosse assunto dalla stessa non fosse tenuto a restituire la liquidazione anticipata.

Sosteneva che erroneamente il giudice avesse escluso che fosse provato che lo stesso aveva sottoscritto la quota sociale e affermava l'insussistenza dell'indebito sulla base di detta norma.

Si costituiva con memoria depositata in data 27/11/2024 Inps eccependo l'inammissibilità della produzione di documenti nuovi da 2 a 6 effettuata con l'atto di appello.

Deduceva l'infondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto.

La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 5 dicembre 2024 mediante lettura del dispositivo.

3. L'appello è infondato e va rigettato

I due motivi di appello stante la loro connessione vanno esaminati congiuntamente.

Occorre, innanzitutto, richiamare la norma che disciplina la presente fattispecie.

L'art. 8 dlgs n. 22/2015 dispone che: "1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.

Stante il chiaro tenore e la ratio della norma che è quello di incentivare l'autoimprenditorialità si deve ritenere che la somma erogata a seguito di domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, sia relativa ad un'attività o una quota sociale specificamente individuata e non ad un'attività o a una sottoscrizione di quota generiche.

Altrimenti la norma non prevederebbe la suddetta rigida scansione temporale.

Del resto la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 194/2021 ha sottolineato come la finalità di tale incentivo consista nell'agevolare il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine «di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato».

Tale ratio della norma è stata ribadita anche dalla recente sentenza n. 90/2024 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4 del dlsg n. 22/2015 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.

In tale sentenza, infatti, si legge: “ I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno

ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti - beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo - accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca.

Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione.

Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve "mettere in conto" il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza."

Nel caso di specie parte appellante, come risulta dalla documentazione e da quanto dichiarato dalla stessa, ha presentato in data 20 febbraio 2018 domanda di anticipazione della liquidazione connessa all'inizio dell'attività di impresa individuale di "Antica Macelleria 1881 di Sebastiani Vincini Marco" con la conseguenza che è a tale attività e non alla sottoscrizione della quota della cooperativa Workoop scarl che si riferisce la suddetta anticipazione e, pertanto, in relazione al rapporto di lavoro subordinato instaurato con questa cooperativa non può trovare applicazione il disposto dell'art. 8 comma 5 dlgs n. 22/2015.

Si ritiene, quindi, che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto l'infondatezza della domanda considerato che l'indennità non era stata chiesta per la sottoscrizione della quota sociale.

Peraltro, anche a voler ipotizzare che la somma erogata per un'attività possa poi essere utilizzata per altra attività imprenditoriale, si deve rilevare che l'appellante nulla ha comunicato a Inps in proposito.

Si osserva, poi, che, comunque, parte appellante non ha neppure provato di aver versato la suddetta somma per sottoscrivere la quota della società cooperativa.

In particolare non solo in primo grado non è stata data alcuna prova in merito, ma detta prova non si può trarre neppure dalla documentazione tardivamente prodotta nel presente giudizio (cfr. doc n. 3-6 di parte appellante).

Si osserva, infatti, che non solo tale documentazione è assolutamente contraddittoria indicando anche importi diversi di capitale sottoscritto, ma dalla stessa non risulta alcun versamento della quota ed, anzi, emerge il contrario.

Nella richiesta di ammissione a socio (cfr. doc. n. 3 di parte appellante) , infatti, è indicato che l'appellante vuole "sottoscrivere n. 1 quota sociale nominale di Euro 200,00 autorizzando sin d'ora la trattenuta in busta paga", nelle buste paga prodotte non c'è alcuna trattenuta (cfr. doc. n. 6 di parte appellante) e nel libro soci (cfr. doc. n. 5 di parte appellante) accanto al nome dell'appellante è indicato come capitale sottoscritto non euro 200, ma euro 600 e risulta che non è stato versato dal momento che nella casella " quot Soc. Vers" è indicato 0.

Ne consegue, quindi, che non può, comunque, trovare applicazione nel caso di specie il disposto dell'art. 8 comma 4 della legge n. 22/2015 perché a rigore stante la discordanza delle cifre non vi è neppure prova della sottoscrizione e, comunque, sicuramente non vi è prova di alcun versamento.

Peraltro va evidenziato che in base alla ratio della norma l'intera anticipazione dovrebbe essere impiegata per sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale della cooperativa e non solo una parte della stessa onde evitare comportamenti elusivi e un'indebita locupletazione.

Altrimenti opinando basterebbe versare anche solo una minima parte dell'indennità per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale per percepire sia la Naspi che la retribuzione da lavoro dipendente con una chiara elusione della norma.

Si osserva, poi, per completezza stante la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale n.90/2024, che l'appellante nel presente giudizio non ha dedotto

di non aver potuto proseguire l'attività di impresa "Antica Macelleria 1881 di Sebastiani Vincini Marco" per la quale era stata erogata l'anticipazione per causa sopravvenuta a lui non imputabile ed, anzi, nulla ha dedotto su detta attività.

Ne consegue, quindi, che non può trovare applicazione nel caso di specie la suddetta sentenza.

Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza impugnata.

Si ritiene che considerata la controvertibilità giuridica della fattispecie debbano essere integralmente compensate le spese del presente giudizio tra le parti

Sante l'autocertificazione in atti non sussistono allo stato i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 268/2024 così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
- 2) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti

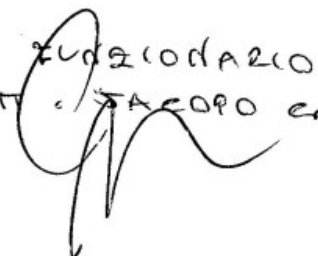
Così deciso in Bologna, il 5 dicembre 2024

Il Consigliere est.

Dott. Maria Rita Serri



1/2 FUNZIONARIO UPP
BOT. GIACOMO CARPA



Il Presidente

Dott. Carlo Coco

